

Registro atti privati n. 764

Prot-2023-1618016 del 28/11/2023

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

*CONVENZIONE DI FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI
SISTEMI COMPLETI PER COLONNE ENDOSCOPICHE*

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- Sig. Enrico Piero Bassani, nato a Milano il giorno 16 del mese di agosto dell'anno 1961 (codice fiscale BSSNCP61M16F205G), domiciliato per il presente Atto presso la sede legale della ditta MOVI SPA, il quale interviene quale Presidente e, pertanto, legale rappresentante della ditta MOVI SPA con sede legale a Milano (MI), in Via Dione Cassio 15, 20138, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, numero di iscrizione, C.F. e P.IVA 11575580151 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria, in Accordo quadro, dei lotti 10 e 11 della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne

endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12 - Gara n. 8273123 giusta il decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 5791 del 01/09/2023.

PREMESSO CHE

a. la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b. la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”*, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale

c. la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria rientra nella pianificazione delle attività di A.Li.Sa CRA adottata con Determinazione n. 401 del 29/10/2019 e successivamente confermata nell'aggiornamento alla programmazione delle attività di S.U.A.R. di cui alla DGR n. 655 del 23/7/2021;

d. in esecuzione di quanto precede, S.U.A.R. ha espletato una procedura

aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 12 – Gara n. 8273123, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 22/09/2021 e pubblicato sulla GURI in data 08/10/2021;

e. relativamente alle forniture oggetto della procedura di cui al punto precedente il Fornitore è risultato aggiudicatario, in Accordo quadro, dei seguenti lotti:

- primo aggiudicatario sul lotto 11 (VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA);
- secondo aggiudicatario sul lotto 10 (VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA DIAGNOSTICO/AMBULATORIALE);

f. il Fornitore, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria offerta tecnica;

g. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale;

h. il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la

documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

i. il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j. i singoli contratti di fornitura (Appalti specifici) vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

k. il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

l. la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione contrattuale;

m. che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

n. che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011 ss.mm.ii.;

o. nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e Prestazionale, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n. 360 del 27 aprile 2022, nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione di Accordo quadro (anche solamente "Convenzione"): il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) "Appalto Specifico", il singolo contratto affidato dalle Amministrazioni contraenti nell'ambito dell'Accordo Quadro

	c) Amministrazione contraente: l'A.S.L., l'E.O., l'I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);	
	d) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura;	
	e) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);	
	f) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;	
	g) NECA – Negozio elettronico S.U.A.R. Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla S.U.A.R.;	
	h) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al Fornitore i documenti di impegno di spesa;	
	i) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere le Richieste di consegna	

	J) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato	
	dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni	
	contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	
	richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;	
	K) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo	
	Contratto di Fornitura (IVA esclusa);	
	L) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo dell'Accordo quadro (IVA	
	esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il	
	relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo	
	contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente,	
	come specificato in seguito;	
	m) Sede/i di consegna: il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici	
	come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti	
	richiesti;	
	n) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie	
	al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel	
	presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	o) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it ,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione;	
	ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli	
	Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale	
	di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e	
	prestazioni contrattuali;	

	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	ARTICOLO 4 - OGGETTO	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un Contratto di Fornitura di durata quinquennale per la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche.	
	4. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.	
	5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli	
	8	

	Contratti di Fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non	
	è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti sanitari nei confronti del	
	Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	6. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di	
	efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni	
	contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto,	
	fino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale ai sensi dell'art. 106,	
	comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	
	7. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al	
	Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto)	
	in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. senza che il	
	Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.	
	ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono	
	esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.	
	2. Le Amministrazioni contraenti potranno affidare al Fornitore (in proporzione	
	al valore del fabbisogno da queste espresso):	
	<ul style="list-style-type: none"> per il lotto 11, essendo il Fornitore primo aggiudicatario, almeno il 70% 	
	del valore della fornitura;	
	<ul style="list-style-type: none"> per il lotto 10, essendo il Fornitore secondo aggiudicatario, massimo il 	
	30% del valore della fornitura in base al c.d. criterio della "scelta	
	clinica", ovvero motivando adeguatamente le ragioni della scelta.	
	3. Relativamente a ciascun lotto aggiudicato in Accordo quadro, S.U.A.R. potrà	
	esercitare, esclusivamente a decorrere dal 2° anno di validità dell'Accordo	

quadro, un'opzione di estensione contrattuale nella misura massima del 15% del valore stimato al fine di consentire alle singole Amministrazioni contraenti di acquisire a noleggio da uno o più aggiudicatari dell'Accordo Quadro ed a prescindere dall'ordine di graduatoria, singole componenti del sistema (es. fonte luce, videoprocessore, ottiche ecc.) per il sopravvenire di esigenze di acquisizione imprevedibili e/o non contemplate all'atto della comunicazione dei fabbisogni a S.U.A.R. Tale opzione può altresì essere utilizzata, al termine del quinquennio del service, per l'eventuale esercizio, da parte delle Amministrazioni contraenti, dell'opzione di riscatto di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

4. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle

opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all'Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà

	effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il	
	Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di	
	trasmissione delle <i>RdC</i> .	
	ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere	
	dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale sulla stessa e, nella sola	
	ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’Importo Massimo	
	Contrattuale potrà essere prorogata fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi.	
	2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende l’arco temporale entro il quale le	
	singole Amministrazioni contraenti possono affidare Appalti Specifici;	
	3. In caso di proroga dell’Accordo Quadro, il Fornitore è obbligato	
	all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni	
	originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata	
	della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito	
	l’Importo Massimo Contrattuale, anche se eventualmente incrementato. Resta	
	altresì inteso, a norma dell’art. 4 comma 3 del presente Atto, che la scadenza	
	del termine di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, non	
	determina la scadenza del termine di durata quinquennale dei contratti di	
	noleggio che siano stati attivati dalle Amministrazioni contraenti durante il	
	periodo di validità della Convenzione stessa.	
	4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI DI FORNITURA	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore da ciascuna Amministrazione	
	contraente in forza degli OdF e delle singole RdC da queste emessi sono	
	calcolati sulla base dei prezzi unitari netti indicati nell’offerta economica -	
	12	

Modello M.6-excel - Dettaglio Prezzi Unitari (cui si rinvia e che, ancorché non allegata materialmente, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione) ed ammontano ai seguenti importi complessivi quinquennali presunti (fatti salvi i limiti minimi e massimi di affidamento, in base alla classifica della graduatoria di aggiudicazione, previsti dal Capitolato Tecnico e Prestazionale all'art. 2 e ripresi all'art. 5 del presente Atto): 1.711.621,15 €, IVA esclusa, per il lotto 11 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA - CIG: 8892088F23, CPV: 33168000-5 (Apparecchi per endoscopia e endochirurgia); 1.891.101,00 €, IVA esclusa, per il lotto 10 – VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA DIAGNOSTICO/AMBULATORIALE - CIG: 8892087E50, CPV: 33168000-5 (Apparecchi per endoscopia e endochirurgia).

2. Come stabilito nel decreto di aggiudicazione, i corrispettivi relativi a tutte le voci/riferimenti di spesa per i servizi di assistenza full risk (compreso il danno accidentale) compresi nel lotto 11 sono soggetti ad una decurtazione pari allo 0,28%.

3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

	5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della	
	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e	
	regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle	
	competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
	sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o	
	eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	7. E' prevista un'opzione di riscato per singole componenti del sistema offerto,	
	liberamente esercitabile dalle singole Amministrazioni interessate ad acquisire	
	la proprietà, ai valori di riscatto indicati per le singole componenti in sede di	
	offerta e, comunque, in misura non superiore al 3% del prezzo di	
	aggiudicazione.	
	8. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
	adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto	
	salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.	
	ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce,	
	in favore di Regione Liguria - S.U.A.R., una garanzia definitiva sotto forma di	
	fideiussione bancaria rilasciata da INTESA SANPAOLO S.p.A. (n.	
	07305/8200/00898747 di importo di Euro 88.273,26) determinata come	
	previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	
	2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione	

del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/la S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'articolo 22 Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.U.A.R.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve

provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 8 sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, dal presente Atto, nonché dall'articolo 25 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

3. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

5. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione

	elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto	
	disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al	
	quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e	
	successivo pagamento della fattura stessa.	
	6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	7. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	
	ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	
	8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.	
	9. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
	corrente bancario o postale.	
	10. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
	ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
	accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto	
	corrente sono abilitati ad operare i soggetti comunicati con nota a mezzo PEC	
	dell'11/11/2023 acquisita agli atti con progressivo Prot-2023-1261194, pari	
	data.	
	11. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il	
	caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può	
	sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella	
	Convenzione e nei singoli OdF.	
	12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
	ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile	
	di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e I.R.C.C.S. dipendenti da	
	tale interruzione.	
	13. L'adempimento di cui al comma 9 è previsto a pena di nullità assoluta, ai	

sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA
S.U.A.R. E PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E
RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE

1. Con la stipula del presente Atto la S.U.A.R. individua nel Dott. Giorgio Sacco il Responsabile del Procedimento, quale dirigente responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 5488560, numero di fax 010 5488566, indirizzo e-mail giorgio.sacco@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Andrea De Ianni il Responsabile della Fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: telefono: 345 0660879; fax: 02/50905241; casella di posta elettronica: andrea.deianni@movigroup.com; pec: garemovi@postecert.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

	2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo	
	105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.	
	3. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare	
	avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente	
	contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non	
	costituiscono sub-appalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).	
	ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI	
	CREDITI	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i	
	singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse.	
	2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro	
	5 (cinque) giorni alla S.U.A.R., pena l'applicazione delle penali di cui all'art.	
	22 del Capitolato Tecnico. La S.U.A.R. procederà all'immediata stipula della	
	Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui	
	requisiti dello stesso.	
	3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura	
	senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	4. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini	
	dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di credito devono essere	
	stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere	
	notificate alle Amministrazioni debitorie ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs.	
	n. 50/2016 ss.mm.ii.	
	5. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,	
	all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore	

	economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui	
	C/C dedicati.	
	6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di	
	dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di	
	rispettiva ragione.	
	ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA	
	FORNITURA/SERVIZIO	
	1. La fornitura/servizio è effettuata/erogato secondo quanto previsto nel	
	Capitolato Tecnico e Prestazionale e nei relativi allegati.	
	ARTICOLO 15 - INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI	
	PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA.	
	1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 17 del	
	Capitolato Tecnico e Prestazionale.	
	ARTICOLO 16 – PENALI	
	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione contraente o, per quanto di competenza, a S.U.A.R., in	
	ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla	
	presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono	
	applicate le penali previste dall'art. 22 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.	
	ARTICOLO 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	

	1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni contraenti possono	
	risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente	
	alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta	
	all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un	
	importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF;	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da	
	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da	
	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai	
	sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere	
	di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi	
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	e Prestazionale;	
	j) ingiustificata sospensione della fornitura, indisponibilità non temporanea o	
	impossibilità della fornitura	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	

	eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;	
	m) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	n) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	o) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.;	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Amministrazioni contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;	
	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	h) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato	

	Tecnico;	
	i) subappalto non autorizzato;	
	j) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;	
	k) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto, delle disposizioni del PTPCT e del Codice di Comportamento di Regione Liguria;	
	l) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	m) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	n) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	o) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;	
	p) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;	
	q) (per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 ss.mm.ii.) esito positivo delle verifiche antimafia;	
	r) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	s) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	

4. Nel caso di risoluzione, S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE

1. Salvo quanto previsto all’art. 17 “Clausola Risolutiva Espressa”, in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, la S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l’OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell’ipotesi di risoluzione parziale dell’OdF, l’Amministrazione contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione, tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. o) del presente Atto, alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.

	8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti,	
	queste dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.	
	9. Resta inteso che la S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si	
	riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato	
	alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;	
	10. La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001	
	ss.mm.ii., dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il	
	Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito	
	incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex	
	dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato, nei confronti del	
	medesimo, poteri autoritativi o negoziali.	
	ARTICOLO 19 - RECESSO	
	1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o	
	in parte, in qualsiasi momento, senza preavvis, mediante comunicazione scritta	
	alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare	
	o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga	
	lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per	
	l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli	

previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda dalla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

	alcuno per le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.	
	ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	
	1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 23 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.	
	ARTICOLO 21 – TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	-dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;	
	-dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;	
	-si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano	

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n. 360 del 27 aprile 2022, nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, il Fornitore conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante del Fornitore è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione

	secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;	
	c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta	
	in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna (es.	
	nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla	
	produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento	
	di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato	
	l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini	
	degli Enti;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto	
	nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;	
	f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione	
	dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite	
	dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente	
	Atto, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati e negli OdF;	
	g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto	
	all'art. 14 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della	
	Convenzione la garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);	
	- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato	
	(ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);	

	1. organizzare la fornitura secondo quanto disposto all'art. 14 del	
	Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	i) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione	
	contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi	
	dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto	
	del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di	
	dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino	
	diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione	
	giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si	
	obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio	
	carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali	
	e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.	
	3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore	
	delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa	
	congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di	
	nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal	
	Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste	
	ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la	
	pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto	
	delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva	

ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 23 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stati quantificati da ciascuna Amministrazione contraente nel D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) definitivo che viene allegato al proprio OdF quale parte integrante dello stesso. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le

informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese

quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal

Regolamento medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali

forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati

stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di

sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,

informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili

dalla normativa di settore.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale

in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.

7. Per l'esercizio dei diritti sopraindicati le richieste potranno essere avanzate

anche al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.regione.liguria.it.

8. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,

esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei

singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio

dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti,

n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

	h) nell’aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi	
	dell’art. 35 Regolamento UE 679/2016;	
	i) nel divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o	
	un'organizzazione internazionale fatti salvi i casi e le condizioni previste	
	dall’art. 26 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	ARTICOLO 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
	1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura	
	privata sottoscritta a distanza.	
	2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse,	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili,	
	bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno	
	carico alle Amministrazioni contraenti per legge.	
	3. L’imposta di bollo sull’originale digitale è assolta da Regione Liguria (dietro	
	rimborso da parte del Fornitore) in modo virtuale, giusta autorizzazione	
	dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. n. 0051279	
	del 3/3/2022.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul	
	Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di	
	registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	5. L’imposta di registro è assolta da Regione Liguria (dietro rimborso da parte	
	del Fornitore) mediante pagamento all’Agenzia delle Entrate tramite modello	
	F24.	
	ARTICOLO 26 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA	

GIURISDIZIONALE

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti

loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (premesse ed allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Subappalto e sub-contratti) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Clausola risolutiva espressa), Art. 18 (Risoluzione), Art. 19 (Recesso), Art. 21 (trasparenza e obbligazioni specifiche del fornitore), Art. 23 (tutela e sicurezza dei lavoratori), Art. 24 (trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 26 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 27 (Foro

competente), Art. 28 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Firmato digitalmente